

387 PP	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
		73	14/05/2014	

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nella Sede Comunale da 13-05-14 al 03-06-14 per giorni 15 consecutivi.

## Deliberazione di Giunta Comunale

19 MAG. 2014

Oggetto:

**ATTO D'INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ.**

**Copia Conforme**

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Maggio alle ore 19.30 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

CAZZOLA LAURA	Sindaco	SI
FUSI CRISTIANA	Vicesindaco	SI
TORRIANI FERRUCCIO	Consigliere_Ass	SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANO	Consigliere_Ass	SI
BONFANTI BIANCA ANGELA	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**G.C. 73 OGGETTO: Atto d'indirizzo per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO :**

- che l'art. 186, comma 9 bis, e l'art. 187, comma 8 bis, del Codice della Strada, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- che le norme sui lavori di pubblica utilità (artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000 e successive modifiche ed integrazioni) prevedono che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio, familiare,
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del D.M. citato, considerato che il Ministero della Giustizia ha esercitato la suddetta delega;

**ATTESO** che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso, in quanto :

- porta ad un'immediata utilità alla comunità;
- dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

**VISTO** lo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. n. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegato sub A);

**CONSIDERATO** che :

- l'ente beneficiario deve specificare l'oggetto e le prestazioni dell'attività non retribuita,
- tale attività deve essere svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, in cui il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
- l'ente beneficiario deve individuare i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato;
- durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

RITENUTO di prendere atto del suddetto schema di convenzione e di formalizzare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale ad aderire all'istituto del lavoro di pubblica utilità stipulando con i tribunali che ne faranno richiesta, ed a favore dei cittadini residenti nel Comune di Motta Visconti, interessati, apposita convenzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del citato decreto legislativo;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di formalizzare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale ad aderire all'istituto del lavoro di pubblica utilità stipulando apposita convenzione con i tribunali che ne faranno richiesta, a favore di massimo n. 3 cittadini residenti;
3. Di prendere atto e fare proprio lo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. n. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, allegato sub A);
4. Di dare atto che :
  - l'ente beneficiario deve specificare l'oggetto e le prestazioni dell'attività non retribuita,
  - tale attività deve essere svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna , in cui il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
  - l'ente beneficiario deve individuare i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato;
  - durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
5. Di autorizzare i Responsabili di Settore e Servizio competenti all'assunzione degli atti conseguenti il presente provvedimento di indirizzo;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



## Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. **76**

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ.

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
-------------------	--------------------------	------------

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica Istruzione)

13/05/2014



Parere Favorevole.

Donà Dott.ssa Maddalena



TRIBUNALE DI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Al sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e  
dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che

1) l'art 186 - comma 9 bis - e l'art. 187 - comma 8 bis - Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;"

2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 - comma 5 bis - del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in

favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

4) l'art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 - comma 6 - del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del D.M. citato;

5) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

6) il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

#### considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,

#### si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Presidente del Tribunale Ordinario di \_\_\_\_\_, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, nella persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, (di seguito "l'Ente");

#### Art. 1

##### Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. \_\_\_\_\_ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in

premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

#### Art. 2

##### Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 - comma 2 - del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

##### Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

2) I soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

##### Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

##### Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

##### Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

##### Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

##### Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.



Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Per il TRIBUNALE di \_\_\_\_\_ - Il Presidente

Per l'Ente - Legale Rappresentante

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 MAG. 2014 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. 18 in data 15 MAG. 2014 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li 19 MAG. 2014

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno  
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li 19 MAG. 2014



IL SEGRETARIO  
Dr. Fabio Todaro